



MEMORIA

414/2019/I/RIF

**MEMORIA DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE IN MERITO ALLA DEFINIZIONE DEL NUOVO
METODO TARIFFARIO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI**

Memoria per la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati

21 ottobre 2019

ced

Signor Presidente, Gentili Onorevoli,

desidero ringraziare, anche a nome del Collegio dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente che oggi rappresento, l'intera Commissione Finanze della Camera dei Deputati, per essere stati invitati in audizione in merito alla definizione del nuovo metodo tariffario del servizio integrato dei rifiuti.

Con la presente memoria vorremmo, dunque, fornire un contributo ai lavori parlamentari, illustrando gli elementi principali sulla base dei quali l'Autorità - anche in esito ad un ampio processo partecipativo che ha coinvolto istituzioni locali, gestori, consorzi di filiera e utenti finali - sta impostando il nuovo metodo tariffario per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021.

22 Ottobre 2019



IL PRESIDENTE
Stefano Bessolati

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha cambiato, come noto, la propria denominazione, all'inizio del 2018, in ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) in ragione dell'attribuzione dei compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti.

A tal proposito la legge recita:

“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti (...) per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità (...) nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea (...)”, conferendo un mandato ampio e di notevole ambizione per un settore che da tempo dimostra importanti limiti.

Con specifico riferimento al tema della presente audizione, assume rilievo l'attribuzione all'Autorità di precise funzioni di regolazione e controllo, in particolare in materia di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »”*.

Troviamo di particolare importanza poter riferire in questa sede sugli sviluppi relativi all'elaborazione di uno dei provvedimenti regolatori principali che l'Autorità si accinge a varare, consapevoli della rilevanza che assume per i cittadini, per le istituzioni pubbliche attive nel settore dei rifiuti (Regioni, Enti di governo di ambito, Province e Comuni), per il tessuto economico ed industriale.

Il necessario potenziamento del settore per il raggiungimento di condivisi obiettivi di qualità del servizio e di costi per l'utente finale richiederà un'impostazione regolatoria in grado di tener conto di tutti i livelli istituzionali coinvolti assegnando a ciascuno il corretto segnale di efficientamento. L'Autorità procederà pertanto – anche nel settore dei rifiuti – alla definizione di una regolazione asimmetrica, coerente con un assetto istituzionale multilivello e in grado di tener conto degli elementi significativi riscontrati nei diversi contesti.

L'Autorità è orientata al recupero di una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introducendo un sistema di copertura dei costi che dovrà anche essere in grado di promuovere la capacità del sistema locale di gestire integralmente i rifiuti, individuando le modalità più efficaci per accrescere l'accettazione sociale degli investimenti in impianti di trattamento, strategici per il riequilibrio dei flussi fisici dei rifiuti e la chiusura del ciclo.

L'azione regolatoria dovrà altresì favorire il progresso tecnologico nel recupero dei rifiuti anche tenuto conto dell'evoluzione dell'economia circolare, che richiede analisi sempre più attente della gestione, del riciclo nonché della valorizzazione di queste potenziali risorse (transizione "da rifiuto a risorsa"), sulla spinta degli obiettivi europei in materia (si faccia riferimento alle quattro direttive europee del "Pacchetto economia circolare", del 4 luglio 2018, di cui l'Autorità auspica un rapido recepimento segnalando l'urgenza di un'opera di riordino del quadro normativo settoriale¹) come pure di specifici target nazionali.

Il 4 luglio scorso annunciavamo alle Camere che il cantiere dell'Autorità per la regolazione del settore sarebbe avanzato in maniera spedita, con la volontà di mantenere la programmazione annunciata. Il successivo 9 luglio l'Autorità ha adottato la deliberazione 303/2019/R/RIF per dare nuovo impulso a un intervento regolatorio, da finalizzare entro il 31 ottobre, in grado di esplicitare alcune prime misure di trasparenza e di efficienza. Sarà un intervento teso a rafforzare, con riferimento a un arco di tempo congruo (monitoraggio sul 2018 e sul 2019, determinazione corrispettivi per il 2020 e per il 2021), i profili di coerenza, di stabilità e di certezza della disciplina per la determinazione dei corrispettivi e il riconoscimento dei costi.

Il 30 luglio l'Autorità ha pubblicato gli orientamenti per la definizione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR), dettagliando le linee di riforma che intende seguire. Per quanto rilevante, si tratta di una prima misura, dell'avvio di un percorso. L'orizzonte temporale considerato per l'applicazione se, per un verso, permette di affrontare tempestivamente (a partire dalle tariffe definite per il 2020) alcune criticità, per un altro non può consentire di affrontare compiutamente le complesse esigenze di intervento. Tra queste le principali carenze infrastrutturali che il settore presenta in alcune aree del Paese. Queste ultime saranno oggetto di specifiche iniziative dell'Autorità che, nell'ambito delle competenze assegnate, intende promuovere la necessaria consapevolezza e i meccanismi incentivanti più appropriati per la sostenibilità di lungo termine delle filiere.

Nella prima metà di settembre l'Autorità ha illustrato – a una folta e rappresentativa platea di soggetti interessati² – i propri orientamenti, presentando anche alcune precisazioni su

¹ Cfr. Memoria dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 7 maggio 2019, 179/2019/I/COM, in merito al disegno di legge recante "*Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018*" (AS 944).

² Oltre 650 partecipanti tra rappresentanti delle aziende di servizi pubblici, delle istituzioni, degli enti locali e dei consorzi nazionali, unitamente a titolari delle imprese, delle associazioni datoriali e sindacali della

mw

4

temi che, su richiesta dell'Autorità, erano stati segnalati come meritevoli di ulteriore approfondimento.

Nelle frequenti interlocuzioni che hanno preceduto, e seguito, l'evento, è emersa a più riprese, essenzialmente da parte dei soggetti che non ne hanno ancora sperimentato procedure ed effetti, un'attitudine a considerare l'attività regolatoria come un'iniziativa peculiare e di non immediata qualificazione, pur condividendo le finalità perseguite. Anche sotto questo profilo, non sono mancate le occasioni per precisare lo specifico ruolo che l'Autorità è chiamata a svolgere in un settore di grande rilevanza come quello dei rifiuti.

La nostra consolidata esperienza in altri settori di pubblica utilità induce a ritenere che l'investimento iniziale nell'acquisizione della necessaria consapevolezza degli strumenti, delle procedure, delle tempistiche e delle responsabilità - delineati in un settore assoggettato a regolazione indipendente - sia ampiamente giustificato dalla progressiva configurazione di un assetto trasparente, stabile, certo e coerente, in grado di assecondare le iniziative meritorie e di limitare quelle distorsive.

Si ritiene utile riportare nel seguito i profili maggiormente significativi della metodologia tariffaria in via di definizione, per quanto attiene in particolare:

- a. la visione integrata di una filiera complessa, per tener conto delle caratteristiche tecniche ed economiche;
- b. la delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria;
- c. i criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e per la definizione dei corrispettivi;
- d. la procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini tariffari.

filiera dei rifiuti, a testimonianza della grande attenzione e aspettativa da parte di tutti gli attori coinvolti per l'avvio della nuova regolazione. Gli atti del seminario sono disponibili sul sito dell'Autorità.

mm



Visione integrata di una filiera complessa

Un settore poliedrico nelle criticità, nelle competenze e nelle potenzialità, non può essere regolato secondo strumenti omogenei di intervento. Le evidenze emerse suggeriscono piuttosto la necessità di impiegare *strumenti regolatori che prevedano gradualità nell'implementazione e asimmetria nelle soluzioni prospettate*. Infatti, dalle analisi attualmente disponibili e dagli elementi acquisiti dall'Autorità nel corso di incontri tecnici dedicati, è emerso che sul territorio nazionale, convivono, da un lato, realtà in continuo stato emergenziale, correlato ad insufficienti livelli di raccolta differenziata di qualità e ad una carente dotazione impiantistica per la chiusura del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati, nonché a rilevanti ritardi nel conseguimento di un assetto istituzionale decentrato e locale affidabile e a persistenti criticità di natura finanziaria, dall'altro, eccellenze gestionali caratterizzate da elevati livelli prestazionali (ad esempio nell'attività di recupero), spesso superiori alle medie europee.

L'Autorità ritiene necessario procedere alla definizione di una compiuta e coerente architettura dell'assetto di regole, da applicarsi, nell'ambito delle competenze assegnate, su tutti i profili rilevanti per le utenze finali e per gli operatori del settore.

Pertanto, il nuovo metodo tariffario che l'Autorità si accinge a varare è da considerarsi come un passo verso la definizione di una disciplina sulle entrate tariffarie del settore che incorpori alcuni primi elementi chiave di *trasparenza*, di *efficienza* e di *selettività* (orientando le risorse strettamente necessarie al conseguimento di uno specifico obiettivo prescelto). Allo stesso tempo, l'Autorità intende introdurre misure che rafforzino la *coerenza* e la *corretta allocazione degli incentivi* nelle diverse fasi della filiera.

In prospettiva, invece, e con riferimento ad un arco di tempo congruo, si ritiene necessario avviare riflessioni anche sugli assetti istituzionali, sulle filiere produttive e sulle configurazioni di mercato per proseguire il percorso di definizione di meccanismi regolatori sempre più efficaci nel promuovere la gestione efficiente del servizio.

Lo sviluppo di una visione fondata sulla *Circular Economy* può trovare una base solida in una rinnovata regolazione del ciclo dei rifiuti. La rilevante attenzione che si intende porre in riferimento alla consapevolezza dei consumatori (cui sono tese le azioni strategiche che l'Autorità metterà in atto nel triennio 2019-2021³), unitamente all'attenzione sull'efficienza e sulle infrastrutture, induce l'Autorità a elaborare regole di riconoscimento dei costi efficienti tese a:

³ Cfr. deliberazione 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente".

nu



- esplicitare alcuni elementi relativi agli obiettivi – in termini di miglioramento di qualità delle prestazioni⁴ e/o di ampliamento del perimetro gestionale⁵ – che si assegnano alla gestione del servizio in rapporto agli strumenti a disposizione per il loro conseguimento, in un rinnovato quadro di responsabilizzazione e di coerenza a livello locale;
- promuovere il conseguimento degli obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro eurounitario e nazionale, quali, ad esempio, l'incremento dei livelli di riutilizzo e di riciclaggio;
- migliorare l'efficienza complessiva delle gestioni, anche attraverso innovazioni tecnologiche e di processo, contenendo la possibile crescita complessiva delle entrate tariffarie, attraverso l'introduzione del limite all'incremento dei corrispettivi⁶;
- definire adeguamenti dei corrispettivi ancorati a valutazioni, da parte della comunità interessata, sulle prestazioni di servizio da fornire o sulle più idonee modalità organizzative da realizzare, valorizzando la consapevole determinazione del pertinente livello istituzionale⁷;
- incentivare la possibilità per gli operatori di conseguire ricavi sfruttando le potenzialità insite nelle singole fasi della filiera, con benefici che devono essere ripartiti tra i medesimi operatori e gli utenti⁸;
- rafforzare l'attenzione al profilo infrastrutturale del settore, promuovendone, per un verso, una rappresentazione esaustiva e, per un altro, una configurazione maggiormente equilibrata in termini di possibili benefici economici, prefigurando modalità di riconoscimento dei costi che incentivino lo sviluppo impiantistico e la diffusione di nuove tecnologie nell'ambito del ciclo.

Numerosi *stakeholder* hanno segnalato le criticità della disciplina tariffaria attuale, che, nel corso degli anni, ha indotto all'elaborazione di soluzioni implementative su base regionale, se non locale, che ne hanno attenuato di molto l'originaria spinta riformatrice.

⁴ Intercettata dalla variabile QL, punto 3.17 del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF.

⁵ Rappresentato dalla variabile PG, punto 3.18 del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF.

⁶ Si veda il punto 3.14 del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF.

⁷ Si veda il punto 3.16 del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF.

⁸ Come illustrato al punto 3.8 del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF.

new



Rientrano tra queste i criteri di attribuzione dei costi alle componenti tariffarie: attualmente, il medesimo costo, anche se relativo ad attività specifiche, può essere recuperato nell'ambito di componenti diverse, riducendo la significatività della classificazione originariamente introdotta.

L'Autorità, pertanto, ha proposto di adottare una *classificazione di attività – e di oneri a queste riconducibili – che sia fondata su criteri di uniformità e di coerenza*, introducendo anche l'obbligo, nelle situazioni più complesse, di esplicitare i criteri di attribuzione di un determinato costo alle diverse fasi del ciclo. Rendere confrontabili gli oneri relativi allo svolgimento di una determinata attività richiede, ad esempio con riferimento a quelli non direttamente imputabili (tra cui i costi del personale, quelli per combustibile o per servizi), l'esplicitazione dei criteri di ripartizione adottati.

Inoltre, l'adozione di criteri uniformi per la classificazione dei costi e il perseguimento dell'obiettivo di trasparenza riducono, almeno in parte, l'asimmetria informativa nei riguardi dell'Autorità e degli utenti e permettono di impostare una regolazione volta ad omogeneizzare le condizioni di erogazione del servizio a livello nazionale.

A tal fine, l'Autorità intende procedere alla contestuale introduzione della regolazione, a tutela dell'utente, degli elementi informativi minimi inerenti alle condizioni di erogazione del servizio sulla base degli orientamenti prospettati nel documento per la consultazione 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF prevedendo l'entrata in vigore a partire dal mese di aprile del 2020.

Delimitazione del perimetro di regolazione tariffaria

La definizione delle entrate tariffarie relative alla gestione del ciclo dei rifiuti ha assunto connotati diversi non solo in ragione di una differente declinazione della filiera produttiva, ma, frequentemente, per includere nei corrispettivi anche il recupero di costi relativi ad attività che non rientrano, a normativa vigente, nel perimetro gestionale. L'Autorità, senza voler originare forme di discontinuità nei fragili equilibri della finanza locale, ha comunque ritenuto opportuno promuovere quantomeno le necessarie misure di trasparenza.

Pertanto, nell'ambito della nuova metodologia tariffaria, l'Autorità intende definire puntualmente le attività da includere nel perimetro del servizio integrato di gestione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati (di seguito: RU), al fine di caratterizzare e quantificare i costi che devono essere coperti dal gettito tariffario come regolato dall'Autorità medesima ed escludere di conseguenza da tale perimetro le attività e i costi non pertinenti al servizio regolato.

mw

In relazione alle attività riferibili alla gestione integrata dei RU, l'Autorità, coerentemente con la normativa vigente, è orientata a considerare le attività comprese nelle seguenti macro-voci:

- spazzamento e lavaggio strade;
- raccolta e trasporto;
- gestione tariffe e rapporto con gli utenti;
- trattamento, recupero e smaltimento.

Saranno comunque rimessi alla valutazione delle amministrazioni territorialmente competenti, gli oneri riconducibili alle attività esterne al ciclo di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, al fine di non introdurre discontinuità nel processo di monitoraggio e recupero dei costi.

Pertanto, al fine di preservare gli equilibri della finanza pubblica, l'Autorità è orientata a prevedere che gli *oneri* eventualmente inseriti nei corrispettivi tariffari, ma *non attinenti alle attività ricomprese nel perimetro*, dovranno essere indicati separatamente negli avvisi di pagamento.

Seguendo un'impostazione finalizzata alla semplificazione e alla minimizzazione del contenzioso, l'Autorità intende precisare, nella decisione finale, le corrette modalità di indicazione degli oneri afferenti il ciclo dei rifiuti, in attuazione della nuova disciplina varata dall'Autorità, prevedendo la separata evidenza degli altri oneri eventualmente inseriti nelle preesistenti modalità di prelievo⁹.

Criteri per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento e per la definizione dei corrispettivi

L'Autorità sta definendo una impostazione del calcolo tariffario tale da consentirne un'applicazione in tempi ragionevolmente brevi, e comunque compatibili con quelli previsti dalla normativa vigente per gli adeguamenti delle tariffe TARI del settore (31 dicembre 2019). In tale logica, si intende prevedere che il costo ammesso al riconoscimento tariffario sia calcolato secondo criteri di efficienza applicando, per ciascun affidamento/Comune, una formula che aggiorni, confermandone le linee generali, quella definita nel "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo

⁹ Cfr. punto 1.11 del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF.



normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani” di cui al d.P.R. n. 158/99.

In particolare, si ritiene opportuno sviluppare una metodologia che, attraverso la definizione delle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso, e a valle dei criteri di attribuzione tra utenze domestiche e non domestiche – che proseguono, almeno per il momento, in continuità con la normativa vigente – permetta di poter determinare l’articolazione dei corrispettivi in coerenza con il citato d.P.R. n. 158/99.

L’Autorità è orientata poi a prevedere l’applicazione di un *limite alla crescita annuale del totale delle entrate tariffarie*, al fine di segnalare:

- agli operatori, l’esigenza di contenimento degli oneri gestionali, in una logica di efficienza;
- agli utenti, l’indirizzo teso a minimizzare gli oneri complessivi recuperabili nelle tariffe, in un’ottica di sostenibilità;
- ai soggetti competenti alla determinazione dei corrispettivi, la necessità di rafforzare le attività di monitoraggio e di verifica rispetto ai dati e agli altri elementi inseriti nel piano economico finanziario, evitando di ammettere a recupero oneri impropri (regolazione locale o decentrata).

L’applicazione di tale limite intende contemperare l’introduzione di un primo segnale di contenimento e di razionalizzazione dei costi, con opportuni incentivi al miglioramento della qualità del servizio offerto e, conseguentemente, con l’esigenza di consentire il finanziamento di iniziative di crescita infrastrutturale o di rafforzamento gestionale.

L’Autorità ritiene utile adottare una *impostazione regolatoria di carattere asimmetrico* in cui, alla luce delle evidenze emerse nei singoli contesti e degli obiettivi di miglioramento di servizio stabiliti dall’Ente di governo dell’ambito o dall’ente territorialmente competente, si mantenga la necessaria stabilità e coerenza nel rapporto tra risorse disponibili e obiettivi da perseguire. Pertanto, le valutazioni e i calcoli sottesi alle singole componenti di costo, in situazioni di equilibrio economico e finanziario, potranno riflettersi in incrementi dei corrispettivi nella misura in cui si ritenga necessario assegnare obiettivi di miglioramento gestionali, nella forma di più elevate prestazioni erogate agli utenti o di modifiche del perimetro gestionale. Viceversa, qualora l’amministrazione competente accerti eventuali situazioni di squilibrio economico e finanziario, l’Autorità

100

10

intende prevedere modalità specifiche di segnalazione delle criticità rilevate e di recupero, graduale, di condizioni gestionali sostenibili¹⁰.

Inoltre, ai fini del calcolo dei costi efficienti da ammettere a riconoscimento (basato su una classificazione di attività – e di oneri a queste riconducibili – che sia fondata su criteri di certezza, uniformità e di coerenza) si ritiene imprescindibile:

- far riferimento ai costi effettivi come risultanti da fonti contabili obbligatorie relativi ad un anno base per cui i dati certi siano effettivamente disponibili;
- procedere ad una omogeneizzazione della rappresentazione e della trattazione dei costi ammissibili ai fini tariffari, sulla base di quanto previsto negli altri servizi regolati dall’Autorità (ossia rettificando le voci di bilancio in ragione di ben definite “poste rettificative”), tenendo comunque conto delle specificità del servizio e procedendo a riclassificare le menzionate voci di costo nelle componenti “costi operativi di gestione”, “costi comuni” e “costi d’uso del capitale”;
- tenere conto degli effetti fiscali e contabili applicabili al soggetto incaricato di determinate attività, considerando ad esempio gli effetti di modalità di prelievo che non permettano l’applicazione dell’IVA o quelli relativi a valutazioni sulla esigibilità dei crediti secondo principi di tutela della finanza pubblica locale.

I citati criteri troveranno applicazione sia con riferimento al periodo 2020-2021, sia ai fini del monitoraggio e della valutazione dei costi efficienti per le annualità 2018 e 2019 (per la quantificazione dei conguagli da riportare, rispettivamente, nel 2020 e nel 2021), passaggio quest’ultimo di fondamentale importanza per avviare l’applicazione della nuova regolazione definita dall’Autorità secondo meccanismi di gradualità. A tal riguardo l’Autorità sta approfondendo la definizione di meccanismi che consentano il recupero di eventuali scostamenti – originati dall’applicazione della riforma in discorso – in ragione di specifiche valutazioni delle prestazioni erogate e secondo condizioni di sostenibilità.

Procedura di validazione dei dati e delle informazioni rilevanti a fini tariffari

L’articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 dispone che “*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato*

¹⁰ Cfr. punto 3.20 del documento per la consultazione 351/2019/R/RIF.

nw



dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia (...)". La normativa, dunque, individua nel consiglio comunale il compito di approvare le tariffe della TARI elaborate sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti elaborato dal soggetto gestore, ed eventualmente approvato dal pertinente Ente di governo dell'ambito, in modo da assicurare l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

In tale quadro l'Autorità intende prevedere che gli Enti di governo dell'ambito, ovvero gli altri soggetti territorialmente competenti (identificabili nella Regione o in altri enti dalla medesima individuati, anche a livello sovra-comunale o provinciale), svolgano una attività di validazione dei dati, delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore (ivi inclusi quelli necessari alla determinazione delle componenti a conguaglio relative ai costi fissi e variabili riferiti agli anni 2018 e 2019), e li integrino o li modifichino secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio da coprire tramite le tariffe per gli anni 2020 e 2021.

In particolare, si richiederà ai citati soggetti di accertare che la documentazione prodotta sia completa di tutti gli elementi richiesti e, in particolare, che sia corredata della:

- dichiarazione, ai sensi del d.P.R. n. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi a fini tariffari e la corrispondenza tra i citati valori e quelli desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica (resa disponibile dall'Autorità) con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Al fine di promuovere una maggiore trasparenza, attraverso profili di terzietà, la definizione delle procedure di validazione dei dati richiesti dall'Autorità, nonché delle modalità per l'elaborazione e l'adozione degli atti di pertinenza avverrà anche sulla base dei lavori condotti nell'ambito del "*Tavolo con Regioni e Autonomie locali in materia di ciclo dei rifiuti urbani e assimilati*" istituito dall'Autorità con deliberazione 333/2019/A.

Alla luce di quanto sopra rappresentato – e, in particolare, degli adempimenti in capo agli enti locali che l'Autorità si appresta a disciplinare con l'indicazione di procedure chiare e stabili nel tempo – si ritiene auspicabile un superamento della disposizione di cui al citato articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013 nella parte in cui prevede, per il "*consiglio comunale*", il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione e per l'approvazione delle "*tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del*

mw

servizio di gestione dei rifiuti urbani". Un differimento del termine legato a quest'ultima attività consentirebbe agli enti locali un più ordinato processo di deliberazione delle tariffe (preceduto da una fase di verifica e di validazione delle informazioni fornite dai gestori), comunque nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente con riferimento agli adempimenti riferiti al bilancio di previsione comunale.

MW


13

